



CBF S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo
(ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Edizione n. 1
22.12.2025

INDICE SOMMARIO

LA STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ CBF S.r.l.	4
CBF S.r.l.	7
LA CORPORATE GOVERNANCE DI CBF	7
CAPITOLO 1: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	8
1.1 PROFILI GENERALI	8
1.2 I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI FINI DEL DECRETO	8
1.3 LE SANZIONI A CARICO DELL'ENTE	21
1.4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO COME ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ	22
CAPITOLO 2: IL MODELLO DI CBF	24
2.1 IL MODELLO DI CBF	24
2.2 I DESTINATARI DEL MODELLO	24
2.3 LA "FORMALIZZAZIONE" DEL MODELLO DI CBF	24
2.4 WHISTLEBLOWING	26
2.5 LA MAPPA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI DI CBF	26
2.5 PROTOCOLLI DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE DECISIONI VOLTI A PREVENIRE I REATI OGGETTO DEL MODELLO	27
2.6 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	28
CAPITOLO 3: L'ORGANISMO DI VIGILANZA	29
3.1 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	29
3.2 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, REVOCA, DECADENZA E SOSPENSIONE	29
3.3 COMPITI DELL'ODV E SUE RISORSE FINANZIARIE	31
3.4 ATTIVITÀ DI <i>REPORTING</i> DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	31
3.5 GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	32
CAPITOLO 4: FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	33
4.1 DISPOSIZIONI GENERALI	33
4.2 COMUNICAZIONE INIZIALE	33
4.3 FORMAZIONE DI DIPENDENTI, DEI DOCENTI E DEI FORMATORI	33
4.4 "TERZI DESTINATARI"	34
CAPITOLO 5: IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	35
5.1 PRINCIPI GENERALI	35
5.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI (NON DIRIGENTI)	35

5.3	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	37
5.4	MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	38
5.5	MISURE NEI CONFRONTI DI TERZI DESTINATARI	38
CAPITOLO 6: WHISTLEBLOWING – SEGNALAZIONE ILLECITI		39
6.1	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	39
4.2	IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE.....	39
4.3	IL DIVIETO DI RITORSIONE	40
4.4	LA PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING.....	41

LA STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ CBF S.r.l.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società CBF S.r.l. (di seguito, per brevità, "CBF") è composto da una **Parte Generale** e più **Parti Speciali** volte a mitigare il rischio di commissione (anche nella forma del tentativo) delle diverse tipologie di reato previste dal Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche, D.lgs. 231/2001) che si sono ritenute rilevanti in sede di "mappatura delle attività a rischio". In particolare, si tratta di:

- reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D.lgs. 231/2001);
- reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/2001);
- delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.lgs. 231/2001);
- delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. 231/2001);
- reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del Decreto)
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.lgs. 231/2001);
- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/2001);
- delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001).

In relazione agli illeciti amministrativi dipendenti dalle "famiglie" di reato di seguito indicate:

- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.lgs. 231/2001);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001);
- reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-sexies D.lgs. 231/2001 e art. 187-quinquies D.lgs. 58/2008);

si sono considerati validi ed adeguati i principi, le disposizioni e le regole comportamentali di cui al Codice Etico della Società, nonché le misure complessivamente contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo comprese anche le Parti Speciali inerenti a reati appartenenti a "famiglie" diverse.

Non sono, invece, stati ritenuti rilevanti per CBF i seguenti illeciti:

- reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.lgs. 231/2001);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del D.lgs. 231/2001);
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del D.lgs. 231/2001);
- reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto);
- riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali (art. 25-duodevices del Decreto);
- delitti contro gli animali (art. 25-undevices D.lgs. 231/2001).
- reati transnazionali (art. 10 L. 146/2010).

Costituiscono altresì parte integrante del Modello le Procedure e le altre disposizioni aziendali contenenti indicazioni integrative ed applicative riferibili al Modello (le procedure aziendali, gli obblighi informativi specifici, i verbali delle riunioni obbligatorie per legge, ecc.).

Ulteriori Parti Speciali o modifiche/aggiornamenti a quelle già esistenti potranno essere aggiunte al presente Modello in base alle esigenze che si dovessero rendere necessarie a seguito di:

- scoperta di significative violazioni delle prescrizioni;
- modifiche nell'organizzazione o nelle attività della Società;
- novità normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- aggiornamento delle *best practice* di settore ed evoluzione della giurisprudenza rilevante, ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Tutti gli Allegati (come di seguito indicati) sono parte integrante del presente Modello.

Allegato “1”: Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Documento costituito da moduli contenenti le informazioni che le funzioni incaricate devono trasmettere periodicamente all’Organismo di Vigilanza.

Allegato “2”: Manuale del Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001/2015 e Procedure aziendali



PARTE GENERALE



CBF S.r.l.

La società CBF S.r.l. (di seguito anche “Società” o “CBF”), con sede a Brescia, via Cassala 88, nasce a Brescia come unione tra più professionisti nel 1979. Oggi la Società è specializzata nella consulenza e nelle analisi strumentali nei settori quali la sicurezza sui luoghi di lavoro, la formazione del personale, l'inquinamento, l'acustica e le vibrazioni. Attualmente si propone come società di riferimento per tutto ciò che concerne la tutela della sicurezza e salute in ambito lavorativo e le problematiche ambientali in generale. CBF si occupa altresì di assistenza alle aziende nell'implementazione di sistemi di gestione secondo gli standard internazionali (ISO 9001 – Sistemi di gestione della Qualità, ISO 14001 – Sistemi di gestione Ambientale, ISO 45001 – Sistemi di gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro).

CBF ritiene che una costante attenzione alla qualità sia di fondamentale importanza per competere sul mercato; pertanto, si è dotata di un Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001/2015 conseguendone la certificazione.

In tale contesto di conformità normativa e nella convinzione che il perseguimento del proprio business non possa essere slegato dal rispetto della legge, CBF ha ritenuto di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche “D.lgs. 231/2001” o il “Decreto”) adottando un Modello di organizzazione, gestione e controllo volto a mitigare il rischio del verificarsi di illeciti nello svolgimento dell'attività d'impresa, così da ridurre il rischio di commissione (anche nella forma del tentativo) dei reati indicati dal Decreto, perseguendo la correttezza e la trasparenza della propria attività.

LA CORPORATE GOVERNANCE DI CBF

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, il quale ha la rappresentanza della Società ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili o opportuni per l'attuazione e il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in modo inderogabile alla decisione dei soci.

La Società ha fondato il proprio sistema di controllo interno sui seguenti elementi principali:

- *Codice Etico*, contenente le regole di comportamento e i principi di carattere generale che devono rispettare tutti i soggetti interni ed esterni aventi direttamente o indirettamente una relazione con la Società;
- *Sistema procedurale*, costituito da procedure, manuali, istruzioni operative e comunicazioni interne volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti e a fornire modalità operative e presidi di controllo per lo svolgimento delle attività aziendali.

CAPITOLO 1: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 PROFILI GENERALI

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (definite anche “Enti”) in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “Apicali”);
- soggetti “Sottoposti” alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito.

Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come “amministrativa”, presenta i caratteri della responsabilità penale, poiché viene accertata nell’ambito del processo penale, consegue alla realizzazione di reati e prevede l’applicazione di sanzioni mutate dal sistema penale.

La responsabilità dell’Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell’autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno pertanto sottoposti a giudizio.

Di seguito si riportano i reati e gli illeciti amministrativi che, alla data di approvazione della presente edizione del Modello organizzativo, fondano la responsabilità amministrativa degli Enti, ai sensi del Decreto.

1.2 I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI FINI DEL DECRETO

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO (artt. 24 e 25 del Decreto)
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-<i>bis</i> c.p.);- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-<i>ter</i> c.p.);- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-<i>bis</i> c.p.);- Frode informatica (art. 640-<i>ter</i> c.p.);- Peculato (ai sensi dell’art. 314, comma 1, c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi |
|---|

finanziari dell'Unione europea ed escluso il peculato d'uso;

- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (ai sensi dell'art. 316 c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319-*bis* e 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-*ter* e 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

REATI INFORMATICI (art. 24-*bis* del Decreto)

- Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-*ter* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (615-*quater* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);

- Estorsione Informatica (art. 629, co.3, c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater. 1* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- illeciti in materia di cybersicurezza (art. 1 comma 11 bis Legge 133/2019).

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-*ter* del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione per delinquere di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Delitti di Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, 2° comma lettera a), numero 5 c.p.p.).

REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-*bis* del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

REATI DI TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.).

c.c.);

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.)
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2021, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019).

DELITTI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-*quater* del Decreto)

Si tratta di delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali aventi finalità terroristiche o eversive nonché di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9 dicembre 1999.

In relazione ai delitti previsti dal codice penale, si tratta di:

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies* 2 c.p.);
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.3 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);

- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.c.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.c.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di banda armata o cospirazione (art. 307 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (art. 435 c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-*quinquies* 1 c.p.);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2).

REATO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25-*quater*.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-*quinquies* del Decreto)

- Riduzione in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

ABUSI DI MERCATO

REATI (art. 25-*sexies* del Decreto)

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

ILLECITI AMMINISTRATIVI (art. 187-*quinquies* D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Regolamento (UE) n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Regolamento (UE) n. 596/2014).

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-*septies* del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.);
- commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-*octies* del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1. c.p.).

REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (art. 25-*octies. 1* del Decreto)

- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);

- Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.), se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, o nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.).

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-*novies* del Decreto)

- Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a)-*bis* e comma 3, L. 22 aprile 1941, n. 633);
- Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-*bis*, comma 1, L. 22 aprile 1941, n. 633);
- Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-*ter*, L. 22 aprile 1941, n. 633);
- Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-*septies*, L. 22 aprile 1941, n. 633);
- Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-*octies*, L. 22 aprile 1941, n. 633).

REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-*decies* del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

REATI AMBIENTALI (art. 25-*undecies* del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal **codice penale**, si tratta delle seguenti ipotesi:

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- Omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.);

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis*);
- Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis*).

Con riferimento ai **reati previsti dal D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale":

- Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137, 2°, 3°, 5°, 11° e 13° co.);
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-*bis*);
- Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter*);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, 1°, 1°-*bis*, 3°, 3°-*bis*, 5° e 6° co. primo periodo);
- Bonifica di siti (art. 257, 1° e 2° co.);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, 4° co. secondo periodo);
- Spedizione illegale di rifiuti (art. 259, 1° co.);
- Aggravante dell'attività d'impresa (art. 259-*bis*);
- Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259-*ter*);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, 6°, 7° secondo e terzo periodo, 8° co.);
- Combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis*, 1°, 3°-*bis* co.);
- Reati in materia di emissioni (art. 279, 5° co.).

In virtù del **D.L. 10 dicembre 2013, n. 136**, convertito in Legge 6 febbraio 2014, n. 6, è stato introdotto nel testo del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il nuovo art. 256-*bis* rubricato "Combustione illecita dei rifiuti" che va a sanzionare penalmente la condotta di:

- Chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- Chiunque deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-*undecies*, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità - autonoma rispetto a quella degli autori - del titolare (persona fisica) dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla **L. 7 febbraio 1992, n. 150** "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la

commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”:

- Importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, 1° e 2° co.);
- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, 1° e 2° co.);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla l. 157/1992 (art. 6, 4° co.);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, 1° co.).

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, 6° co., della **L. 28 dicembre 1993, n. 549** “*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*”.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal **D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202** “*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*”:

- Inquinamento colposo (art. 9, 1° e 2° co.);
- Inquinamento doloso (art. 8, 1° e 2° co.).

DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies del Decreto)

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 22 co. 12-bis del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”:

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Immigrazione clandestina e sfruttamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25-*terdecies* del Decreto)

- Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.).

REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE ED ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (art. 25-*quaterdecies* del Decreto)

- Frode Sportiva (art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401).

REATI TRIBUTARI (art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2-*bis* Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e co. 2-*bis* Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.lgs. 74/200) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.lgs. 74/200) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10-*quater* D.lgs. 74/200) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

REATI DI CONTRABBANDO (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto)

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.lgs. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.lgs. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.lgs. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.lgs. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.lgs. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.lgs. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.lgs. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.lgs. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.lgs. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.lgs. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.lgs. 141/2024)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.lgs. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.lgs. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.lgs. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.lgs. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.lgs. 504/1995)
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.lgs. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.lgs. 504/1995)

DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (art. 25-*undevicies* del Decreto)

- Uccisione di animali (art. 544-*bis* c.p.);
- Maltrattamento di animali (art. 544-*ter* c.p.);
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-*quater* c.p.);

- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-*quinquies* c.p.);
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (art. 25-*septiesdecies* del Decreto)

- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quatordecies* c.p.).

RICICLAGGIO, DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E ATTIVITÀ ORGANIZZATA PER IL TRAFFICO ILLECITO DI BENI CULTURALI (art. 25- *duodevicies* del Decreto)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (art. 518-*sexiesdecies* c.p.).

REATI TRANSNAZIONALI (art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

In base all'articolo 4 del D.lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli Enti si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato e se:

- il reato è stato commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- l'Ente può rispondere solo nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia. In tali casi si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente stesso.

1.3 LE SANZIONI A CARICO DELL'ENTE

In caso di riconosciuta responsabilità dell'ente il giudice può irrogare le seguenti sanzioni.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l'importo della quota è fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello

Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione** della **sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale ed è inoltre pubblicata sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto, disporre: a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca; b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato.

1.4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO COME ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ

Ai sensi del D.lgs. 231/2001 in caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo 'Modello') idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ha nominato un organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne segnali le esigenze di aggiornamento all'Organo di Amministrazione (di seguito, anche 'Organismo di Vigilanza' o 'OdV' o anche solo 'Organismo');
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Nel Decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli. Segnatamente, il modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 24/2023 (normativa sul c.d. Whistleblowing), i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono altresì prevedere i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del



Modello importa che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tuttavia, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

CAPITOLO 2: IL MODELLO DI CBF

2.1 IL MODELLO DI CBF

CBF ha adottato il presente Modello organizzativo derivante da una complessa attività di individuazione delle attività esposte al rischio di reato (“attività sensibili”) con lo scopo di:

- adeguare la propria struttura organizzativa alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001;
- individuare i presidi già in uso (in particolare, quelli derivanti dall’adesione al Sistema di Gestione Qualità secondo la norma “UNI EN ISO 9001/2015”), al fine di verificarne l’efficacia secondo quanto disposto dal D.lgs. 231/2001;
- rafforzare la consapevolezza di tutti coloro che operano in nome e per conto di CBF del rischio di poter incorrere in un illecito la cui commissione è stigmatizzata, in maniera chiara, dalla Società in quanto sempre contraria ai suoi interessi ed ai suoi principi anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato o anche solo indiretto;
- intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare anche il solo tentativo di commissione dei reati stessi, grazie a un monitoraggio costante dell’attività aziendale.

CBF ha adottato la prima edizione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo con determina dell’Amministratore Unico in data 22.12.2025, nella versione attualmente vigente.

2.2 I DESTINATARI DEL MODELLO

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
- i Dipendenti;
- i Consulenti, i Collaboratori, i Docenti, i Formatori ed i Fornitori nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- qualsiasi persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza dei vertici aziendali nell’ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti “Destinatari”.

2.3 LA “FORMALIZZAZIONE” DEL MODELLO DI CBF

Il lavoro svolto dalla Società al fine della predisposizione del presente Modello organizzativo ha espressamente tenuto conto delle esigenze previste dal Decreto (art. 6). Segnatamente, l’Azienda ha proceduto a:

- a) “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati”

A tal fine, CBF ha:

- identificato i settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai Reati richiamati dal D.lgs. 231/2001, attraverso l'analisi dei principali documenti aziendali (a titolo esemplificativo: Visura Camerale, Statuto, Documento di Valutazione dei rischi, Manuale Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001/2015, altre procedure aziendali, principali contratti, ecc.);
- analizzato i settori/attività/aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i Reati rilevanti ai fini del Decreto da parte dell'impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti ed, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto anche attraverso interviste ai soggetti interessati (quali, ad esempio, l'Amministratore Unico, che svolge altresì il ruolo di Responsabile Servizio Vendita, Responsabile Ufficio Acquisti, Responsabile Erogazione Servizi, Responsabile Pianificazione della Produzione e Responsabile Programmazione; il Responsabile del Servizio Assicurazione Qualità e Controllo Qualità; i Responsabili dell'Area Formazione; un Responsabile dell'Area Amministrazione e Contabilità ecc.);
- individuato regole interne e protocolli esistenti (formalizzati o meno) con riferimento ai settori/attività/aree sensibili individuati come a rischio di Reato.

Con riferimento a tale esigenza, l'Organo Dirigente della Società ha approvato il documento denominato ***"Mappatura delle attività – As is Analysis"***.

- b) *"prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire"*

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti **protocolli** sia di carattere **generale** (compendiati nella presente Parte Generale) che **protocolli specifici** (contemplati nelle singole Parti Speciali del Modello organizzativo societario).

- c) *"individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati"*

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti **protocolli** sia di carattere **generale** (compendiati nella presente Parte Generale) che **protocolli specifici** (contemplati nella sezione *"Gestione delle risorse finanziarie"* di cui alla Parte Speciale "A" del presente Modello organizzativo societario).

- d) *"prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli"*

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti flussi informativi distinti in **"Periodici"** e **"ad evento"**. Il Modello, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 24/2023 ha altresì previsto il **canale interno di segnalazione** previsto dalla normativa, come di seguito meglio specificato.

- e) *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello"*

Con riferimento a tale esigenza, è stato introdotto uno specifico **sistema disciplinare e sanzionatorio** (compendiato nella presente Parte Generale e che comprende altresì le garanzie introdotte dalla c.d. legge sul *"Whistleblowing"*).

La predisposizione del presente Modello è stata ispirata dalle Linee Guida emanate da

Confindustria da ultimo aggiornate nel giugno 2021.

2.4 WHISTLEBLOWING

La Società, come sopra anticipato, ha tenuto inoltre in considerazione le esigenze previste dal Decreto all'art. 6 co. 2-bis (così come da ultimo modificato dal D.lgs. 24/2023) secondo il quale: *“I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e”*.

Con riguardo a tale esigenza, è stato attivato, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 24/2023, uno specifico canale di segnalazione che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

2.5 LA MAPPA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI DI CBF

A seguito delle attività svolte con le modalità precedentemente analizzate, CBF ha individuato le seguenti attività astrattamente a rischio “231”:

- *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, tenuti anche nell'ambito dell'attività di consulenza erogata a favore dei clienti;*
- *Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;*
- *Gestione dei clienti e delle offerte formative;*
- *Selezione e gestione dei Dipendenti;*
- *Selezione e gestione di fornitori di beni e servizi;*
- *Selezione e gestione dei Docenti e Formatori;*
- *Gestione dei flussi finanziari;*
- *Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali e gestione dei cespiti aziendali;*
- *Gestione della sicurezza informatica;*
- *Gestione degli adempimenti di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compiute anche a favore dei clienti (consulenza ex D.lgs. 81/2008, supporto alla marcatura CE / redazione fascicolo tecnico macchine e attrezzature dei clienti, ecc.);*
- *Gestione delle attività ad impatto ambientale, compiute anche nell'ambito delle attività di consulenza a favore dei clienti.*

Il Modello organizzativo societario si compone (oltre alla presente Parte Generale) di più Parti Speciali, finalizzate al presidio delle predette attività. Nello specifico, le Parti Speciali sono:

- PARTE SPECIALE A - Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reato di corruzione fra privati, delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio, delitti in

materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

- PARTE SPECIALE B - Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- PARTE SPECIALE C – Reati societari;
- PARTE SPECIALE D - Reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- PARTE SPECIALE E – Reati ambientali;
- PARTE SPECIALE F - Impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare;
- PARTE SPECIALE G – Reati tributari.

2.5 PROTOCOLLI DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE DECISIONI VOLTI A PREVENIRE I REATI OGGETTO DEL MODELLO

I Protocolli che costituiscono principi di controllo efficaci nella prevenzione di tutti i reati oggetto del Modello sono:

- il Codice Etico: racchiude i principi etici – quali correttezza, lealtà, integrità, trasparenza e rispetto delle leggi – che devono ispirare i comportamenti nella conduzione degli affari e in generale nello svolgimento dell'attività aziendale in ogni sua espressione per il buon funzionamento, l'affidabilità e l'immagine positiva della Società;
- la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- la separazione delle funzioni: il sistema deve garantire, ove possibile e in coerenza con la semplicità della struttura organizzativa della Società, l'applicazione del principio di separazione di funzioni; l'autorizzazione e l'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- la documentazione dei controlli: il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione;
- il sistema organizzativo – gli organigrammi: all'interno dell'organigramma societario sono definiti gli organi di *line* a cui è affidata la responsabilità decisionale della struttura organizzativa a seconda del livello gerarchico e gli organi di *staff* a cui sono assegnate funzioni consultive, di supporto, di standardizzazione e di sostegno alle attività degli organi di *line*;
- il sistema organizzativo – in linea di principio deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei reati;
- i processi di audit periodico: l'effettiva, corretta e completa implementazione del modello e delle procedure che vi danno attuazione sono verificati su base periodica attraverso attività di audit condotte dalle diverse funzioni rilevanti, anche nell'ambito del Sistema di Gestione Qualità adottato.

Protocolli maggiormente specifici sono indicati nelle singole Parti Speciali di cui al presente Modello organizzativo.

2.6 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Nella gestione delle risorse finanziarie:

- sono autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente individuati;
- tutti i pagamenti sono effettuati a fronte di fatture gestite a sistema con i relativi ordini e comunque approvate dalla funzione richiedente che ne attesta l'avvenuta prestazione e conseguentemente autorizza il pagamento;
- non sono consentiti pagamenti per contanti, ad eccezione di quelli di valore non significativo di cui alla piccola cassa aziendale (valori bollati ecc.);
- sono fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- tutte le movimentazioni di flussi finanziari sono effettuate con strumenti che ne garantiscono la tracciabilità.

Protocolli maggiormente specifici sono indicati nella sezione "Gestione delle risorse finanziarie" di cui alla Parte Speciale "A" del presente Modello organizzativo.

CAPITOLO 3: L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Condizione necessaria ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001 è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

In particolare, l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'OdV non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse ed allo stesso - nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti - non devono essere attribuiti compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'**autonomia** e dell'**indipendenza** deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riferire al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di "*staff*" con l'Amministratore Unico.

Oltre all'autonomia dei poteri, le Linee Guida delle Associazioni di categoria e le pronunce della magistratura in materia hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità e di continuità di azione, come di seguito meglio specificati.

Il requisito della **professionalità**, in particolare, è da intendersi quale possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati, e le precedenti esperienze, privilegiando profili con una specifica professionalità già maturata nel tempo nell'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001.

Con riferimento al requisito della **continuità d'azione**, questo invece deve intendersi come svolgimento delle attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; le sedute, inoltre, devono avere (di norma) cadenza trimestrale.

In relazione al requisito di **onorabilità**, si indicano di seguito le cause di ineleggibilità, revoca, decadenza e sospensione dell'Organismo, le quali sono state tenute espressamente in considerazione dall'Organo di Amministrazione della Società in occasione del conferimento dell'incarico.

3.2 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, REVOCA, DECADENZA E SOSPENSIONE

Non possono essere eletti:

1. coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (L. Fall.);
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61;
 - per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
2. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, co. 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
 3. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Organo di Amministrazione della Società verifica la sussistenza dei predetti requisiti prima di procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono comunque tenuti a dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale **revoca** dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dall'Organo di Amministrazione di CBF e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui siano successivamente alla loro nomina:

- condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'OdV sono inoltre **sospesi** dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;

- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, co. 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

L'OdV resta in carica 3 anni ed è rinnovabile. La relativa retribuzione viene determinata dall'Organo di Amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

3.3 COMPITI DELL'ODV E SUE RISORSE FINANZIARIE

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché sulle esigenze di aggiornamento dello stesso sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa che prevedono l'impiego di un *budget* annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

L'Organo di Amministrazione della Società ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare senza ritardo l'Amministratore Unico della Società.

L'OdV, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si avvale di tutte le funzioni aziendali.

Svolge attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico e del Modello e cura l'aggiornamento degli stessi, attraverso proposte di modifica all'Organo di Amministrazione della Società.

3.4 ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'Amministratore Unico di CBF in merito all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*: la **prima**, tempestiva in caso di necessità e la **seconda**, periodica - a **cadenza annuale** - attraverso una relazione scritta all'Organo di Amministrazione che indica l'attività svolta nel periodo di riferimento, nonché le eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV predispone annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo in cui si individuano le attività da svolgere e le aree oggetto di verifica, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi. L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'Organismo di Vigilanza può chiedere di essere sentito dall'Organo di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni all'Organo di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in ogni momento dall'Amministratore Unico per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati. Copia dei predetti verbali deve essere custodita dall'OdV, nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti.

3.5 GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le risorse aziendali sono tenute ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza. Nello specifico si distinguono:

- a) flussi informativi periodici;**
- b) flussi informativi ad evento.**

I **flussi informativi periodici** sono previsti nell'Allegato 1 del presente Modello denominato "Flussi informativi verso l'OdV".

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito della propria attività, può richiedere flussi aggiuntivi.

Si precisa che le informazioni fornite all'OdV mirano a consentirgli di migliorare la propria attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati.

All'Organismo di Vigilanza debbono poi essere tempestivamente ed obbligatoriamente trasmessi i seguenti flussi informativi **ad evento**:

- ogni ravvisata criticità rispetto ai rapporti con pubblici funzionari ed incaricati di pubblico servizio, sia italiani che esteri;
- ogni ravvisata criticità rispetto ai rapporti con politici, assistenti, collaboratori e funzionari di partito, nonché con esponenti dei media;
- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati previsti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia e informazione a pena di revoca del mandato, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di Consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione è conservata dall'Organismo di Vigilanza in apposito archivio informatico, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati.

CAPITOLO 4: FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

4.1 DISPOSIZIONI GENERALI

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Codice Etico, del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

4.2 COMUNICAZIONE INIZIALE

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali tramite apposita comunicazione ufficiale dell'Amministratore Unico della Società.

Ai nuovi assunti è consegnato un set informativo, costituito dal Codice Etico e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

4.3 FORMAZIONE DI DIPENDENTI, DEI DOCENTI E DEI FORMATORI

La **partecipazione alle attività formative** finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo è **obbligatoria**.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare in accordo con quanto previsto dal Sistema disciplinare e sanzionatorio sotto enucleato.

Il livello di formazione e comunicazione è attuato con un differente grado di approfondimento, in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili".

La formazione tiene conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito.

CBF prevede l'attuazione di corsi di formazione che illustrano, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società comprensivo delle Parti Speciali, dal punto di vista anche dei presidi di prevenzione adottati;
- il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati dalla Società;
- il sistema di gestione delle segnalazioni Whistleblowing adottato.

L'Organismo di Vigilanza verifica che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

4.4 “TERZI DESTINATARI”

In relazione ai c.d. “Terzi Destinatari”, Consulenti, Collaboratori, Docenti, Formatori, eventuali *Partner* e Fornitori (che possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto e che non siano dotati di un proprio modello organizzativo per la parte di specifico riferimento), la Società impone la conoscenza e l’osservanza del Modello attraverso l’apposizione di specifiche clausole contrattuali.

CAPITOLO 5: IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1 PRINCIPI GENERALI

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo. Il presente capitolo contiene anche figure che potrebbero essere in futuro assunte dalla Società.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello organizzativo; la violazione delle misure poste a tutela di coloro che segnalano condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, ovvero violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo societario; la condotta di chi effettua segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione all'Organismo di Vigilanza della ricorrenza di una delle ipotesi sopra indicate, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con gli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

La Società, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposti, provvede quindi ad irrogare con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni o condotte e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Operando nel rispetto della previsione dell'art. 6 del Decreto 231 (comma 2 bis) e con riferimento agli artt. 17 e 19 del D.lgs. 24/2023, nel sistema disciplinare adottato sono vietati atti di ritorsione e/o discriminatori come definiti nel suddetto decreto e sono previste sanzioni, ai sensi dell'art. 21 del suddetto decreto, nei confronti di chi ostacola le segnalazioni o viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

5.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI (NON DIRIGENTI)

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti che determinino:

- la violazione del Modello organizzativo societario;
- la violazione delle misure poste a tutela di coloro che segnalano condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o infrazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo;

- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;

sono considerati illeciti disciplinari. Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile e si fa espresso riferimento alle norme pattizie di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi (di seguito CCNL).

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

Biasimo inflitto verbalmente per mancanze lievi: si applica nel caso di infrazioni di lieve entità per lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una **lieve inosservanza** delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni sanzionate con biasimo inflitto verbalmente: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento **non conforme o non adeguato** in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Il lavoratore già incorso in tre rimproveri scritti non caduti in prescrizione, se ulteriormente recidivo, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore ad un giorno.

Multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 206 CCNL: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per mancanze di minor rilievo, un **comportamento non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva.

Tra tali comportamenti rientra, inoltre, la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Codice, del Modello, delle procedure che ne costituiscono parte integrante, nonché la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante o la presentazione di segnalazioni che risultino infondate ed effettuate con dolo o colpa. La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al D.lgs. 231/2001, al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico adottato dalla Società o in ordine a tematiche relative.

L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10: si applica nel caso di mancanze di maggior rilievo le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una

maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle sanzioni di cui ai punti precedenti, oppure in caso di recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.

Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge: può essere inflitto al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale e materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge. Il licenziamento in questione è indipendente dalle eventuali responsabilità penali e/o amministrative nelle quali sia incorso il lavoratore.

Inoltre, in ipotesi di grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello, tanto in ipotesi di mancato contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali quanto in caso di adozione di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni del presente Modello che, ancorché non sia suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla Procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa. Per i casi più gravi, è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Nei confronti dell'Amministratore Unico che abbia commesso una violazione del presente Modello, l'Assemblea dei soci, prontamente informata dall'Organismo di Vigilanza, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che ne sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

L'Assemblea dei soci, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca dell'incarico, adotta i provvedimenti di propria competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

5.5 MISURE NEI CONFRONTI DI TERZI DESTINATARI

Ogni comportamento posto in essere da Consulenti, Collaboratori, Docenti, Formatori, eventuali *Partner* o Fornitori o altri terzi collegati a CBF da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Codice Etico e del Modello, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salvo l'eventuale risarcimento del danno subito.

5.6 LE SANZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

La Società irroga altresì sanzioni in caso di:

- ritorsione o ostacolo (anche nella forma del tentativo) alla segnalazione;
- violazione dell'obbligo di riservatezza in merito all'identità del Segnalante, del Segnalato, di colui comunque menzionato nella Segnalazione, nonché in ordine al contenuto della Segnalazione;
- attuazione di misure ritorsive nei confronti del Segnalante e degli altri soggetti tutelati dalla normativa di riferimento.

La Società, infine, irroga sanzioni quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

CAPITOLO 6: WHISTLEBLOWING – SEGNALAZIONE ILLECITI

6.1 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Formano **oggetto di Segnalazione** i comportamenti, atti od omissioni (di seguito “violazioni”) che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società ai sensi della citata normativa.

La Segnalazione deve essere quanto più possibile circostanziata e deve indicare in modo chiaro:

- i fatti oggetto di segnalazione (con indicazione di luoghi, tempi, modalità);
- le persone coinvolte o che possono riferire sui fatti;
- eventuali documenti o altri elementi utili a comprovare quanto segnalato.

È auspicabile che il Segnalante alleggi alla Segnalazione tutta la documentazione ritenuta utile.

6.2 IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

La Segnalazione tramite Canale interno (di seguito, anche, “Segnalazione”) garantisce che le Informazioni sulle Violazioni arrivino alle persone più vicine alla causa della Violazione, le quali possono risolverla e adottare misure correttive. Il Gestore della Segnalazione è stato individuato nell'Organismo di Vigilanza di CBF.

La segnalazione può essere effettuata in **forma scritta** o in **forma orale**.

Nello specifico:

- **Segnalazione in forma scritta su supporto cartaceo** (inviata al Gestore delle segnalazioni Whistleblowing presso CBF via Vittorio Emanuele II 22, Roncadelle BS), si evidenzia che:
 - i. la Segnalazione deve essere inserita in **busta chiusa**¹ recante all'esterno la dicitura “**riservata al Gestore della Segnalazione**” al fine di garantirne la riservatezza e l'appropriato indirizzamento;
 - ii. la protocollazione della segnalazione è riservata, mediante autonomo registro, al Gestore della Segnalazione.

¹ Si deve utilizzare la protocollazione riservata in doppia busta. Nello specifico: la prima, con i dati identificativi del Segnalante (unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento), la seconda, con la segnalazione (in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione). Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa recante all'esterno la dicitura “riservata al Gestore della Segnalazione”.

È importante che la persona segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing (o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione), perché in questo modo, se non è chiaramente indirizzata al Gestore della segnalazione la stessa è comunque considerata “segnalazione whistleblowing” (con le relative tutele) e comporta l’obbligo per il ricevente di trasmetterla, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Diversamente, se la persona segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o tale volontà non è desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

- **Segnalazioni acquisite mediante incontro diretto con il Gestore**, si evidenzia che:
 1. l’incontro avviene (entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta) presso gli uffici di Roncadelle via Vittorio Emanuele II n. 22; l’incontro deve essere fissato in giorni e orari d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00);
 2. il Segnalante deve comunicare espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia Whistleblowing;
 3. il Gestore deve rilasciare al Segnalante l’informativa del trattamento dei dati personali e delle indicazioni necessarie per reperire online il testo completo di tale informativa;
 4. il Gestore deve procedere, previo consenso del Segnalante, alla registrazione dell’incontro attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all’ascolto o, nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione, redigere un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dal Segnalante; laddove si proceda alla trascrizione della segnalazione, il contenuto di quest’ultima può essere sempre verificato e rettificato dal Segnalante al momento della sottoscrizione

La Società, quale soggetto deputato al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa in materia, richiede che i dati contenuti nelle Segnalazioni siano pertinenti rispetto alle riportate finalità di cui al D.lgs. 24/2023.

La Società invita ad utilizzare esclusivamente i canali appositamente istituiti per presentare segnalazioni, considerato che tali canali offrono maggiori garanzie in termini di sicurezza. Anche nell’eventualità in cui una segnalazione sia inviata, per errore, con modalità differenti è comunque assicurata la riservatezza dell’identità della persona segnalante e la protezione dei dati di tutti gli interessati.

6.3 IL DIVIETO DI RITORSIONE

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna **forma di ritorsione o misura discriminatoria** collegata, direttamente o indirettamente alla Segnalazione. Costituiscono ritorsioni, ad esempio:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

6.4 LA PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

Come sopra anticipato, la Società ha elaborato una specifica Procedura di Whistleblowing che fornisce informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

La citata Procedura è stata diffusa al personale ed è facilmente visibile nei luoghi di lavoro e accessibile alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società.

La Procedura è altresì disponibile in una sezione dedicata del sito internet aziendale.